

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai Magistrati:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| dr.ssa. Luciana SAVAGNONE | Presidente |
| dott. Vincenzo LO PRESTI | Consigliere relatore |
| dott. Giuseppe COLAVECCHIO | Consigliere |

ha emesso la seguente :

SENTENZA 306/2014

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al numero 61088 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di :

D'ANTONI Orazio e STRANO Antonino, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Ciavola;

DE MAURO Ignazio, rappresentato e difeso dall'avv. Paola La Carruba;

FATUZZO Fabio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfio D'Urso;

GRASSO Filippo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Barbagallo;

NICOTRA Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caruso.

Uditi, alla pubblica udienza del 27-11-2013, il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Regionale dr. Giuseppe Aloisio, gli avv.ti Antonino Ciavola, Paola La Carruba, Alfio D'Urs, Gianfranco Barbagallo e Rossella Maria Stornaiuolo, delegata dall'avv. Francesco Caruso.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

FATTO

Con delibera nr. 644 del 10.5.2005, approvata dal Sindaco Umberto Scapagnini e dai componenti della Giunta comunale di Catania (Angelo Rosano, Rosario D'Agata, Antonino Strano, Antonino Nicotra, Ignazio De Mauro, Orazio D'Antoni e Fabio Fatuzzo), e con delibera n. 645 del 12.5.2005, approvata dal Sindaco Umberto Scapagnini e dai componenti della Giunta comunale di Catania (Angelo Rosano, Rosario D'Agata, Antonino

Strano, Filippo Grasso, Antonino Nicotra, Ignazio De Mauro ed Orazio D'Antoni), entrambe adottate in prossimità delle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2005, l'Amministrazione comunale disponeva, in favore dei propri dipendenti, il rimborso degli interessi sui contributi previdenziali già versati (la cui restituzione, a carico dell'INPDAP, si riteneva dovuta in applicazione del regime di calamità naturale riconosciuto ad alcuni comuni etnei, a seguito di peculiari fenomeni vulcanici verificatisi nella provincia di Catania, nei mesi di luglio 2001 ed ottobre 2002).

Successivamente, l'Amministrazione comunale, con delibera 629 del 25.12.2005, revocava le due citate delibere 644 e 645, disponeva il recupero delle somme anticipate ai dipendenti e quantificava, in euro 124.151,67, il costo delle anticipazioni di tesoreria sostenute dal Comune di Catania per eseguire le delibere in questione.

A seguito del processo penale, iniziato a carico del Sindaco e dei componenti la G.M. che avevano approvato le delibere nn. 644 e 645, il Tribunale di Catania, Sezione III penale, con sentenza n. 1295/2008 del 2.5/1.9.2008:

- condannava il Sindaco Scapagnini ed i componenti della G.M. del Comune di Catania (Antonino Strano, Antonino Nicotra, Ignazio De Mauro, Orazio D'Antoni e Fabio Fatuzzo) per avere commesso, con l'approvazione delle predette delibere, il delitto di concorso in abuso di ufficio aggravato e continuato per acquisire consenso elettorale;

- assolveva, invece, gli assessori Rosano e D'Agata ed i dirigenti che avevano rispettivamente apposto il parere di regolarità contabile (Dott. Castorina) e di regolarità tecnica (Dott. Reale e Dott. Giacalone) ritenendo che, in considerazione della loro estraneità alle elezioni, non vi fosse prova dell'elemento soggettivo dei reati contestati loro in concorso con gli altri coimputati (candidati, invece, alle elezioni).

In seguito, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 628/2009 del 14.11.2011, confermava la sentenza di primo grado e la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 1153/2013 del 7.11.2012, depositata il 9.1.2013, respingeva i ricorsi degli imputati Scapagnini, D'Antoni, De Mauro, Fatuzzo, Grasso, Nicotra e Strano, rendendo definitiva la statuizione di primo grado.

Appresa dalla stampa la notizia della condanna di primo grado, la Procura contabile richiedeva ed otteneva, la costituzione in mora del Sindaco e di tutti i componenti della Giunta per il danno patrimoniale e per il danno all'immagine ed emetteva, poi, invito a dedurre, nel quale distingueva due autonome poste di danno erariale:

- il danno patrimoniale imputato a tutti gli amministratori che avevano adottato le citate delibere 644 e 645 del 2005 (Scapagnini, D'Agata, Strano, Nicotra, De Mauro, D'Antoni, Grasso e Fatuzzo), nonché ai dirigenti che avevano rispettivamente apposto il parere di regolarità contabile (Dott. Castorina) e di regolarità tecnica (Dott. Reale e Dott. Giacalone);

- il danno all'immagine azionato (ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella **legge 3 agosto 2009, n. 102**) nei confronti degli amministratori condannati (Scapagnini, Strano, Nicotra, De Mauro, D'Antoni, Grasso e Fatuzzo).

Dopo la rituale la notifica dell'invito a dedurre, pervenivano al P.M. deduzioni difensive dei sigg. Grasso Filippo, Reale Carmelo, D'Agata Rosario, Fatuzzo Fabio mentre si avvalevano della facoltà preprozessuale di audizione personale i sigg. D'Agata Rosario, De Mauro Ignazio, Strano Antonino, Fatuzzo Fabio.

Medio tempore decedeva l'ex sindaco SCAPAGNINI.

A seguito di approfondimenti istruttori effettuati dopo l'invito a dedurre e tenuto conto di alcuni degli argomenti rassegnati nella difesa preprozessuale, il P.M., con separato provvedimento, disponeva l'archiviazione, per tutti i convenuti, in relazione alla posta di danno patrimoniale, e, per il convenuto SCAPAGNINI, anche del danno all'immagine.

Con successivo atto di citazione, depositato il 29-05-2013, conveniva in giudizio i signori D'Antoni, De Mauro, Fatuzzo, Grasso, Nicotra e Strano chiedendo la loro condanna, in favore del Comune di Catania, alla rifusione del danno all'immagine, quantificato nell'importo di € 50.000,00 per ciascuno di loro, oltre a rivalutazione ed interessi legali ed al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

Nell'atto introduttivo del giudizio, il P.M. affermava, in conformità a quanto già osservato nelle sentenze penali predette, che le delibere nn. 644/2005 e 645/2005, benché provvedimenti formalmente distinti adottati a distanza di due giorni l'una dall'altra, costituivano, sotto il profilo degli effetti giuridici, un atto unico, in quanto la delibera 645 del 12.5.2005 integrava il dispositivo della delibera 644 del 10.5.2005 e quest'ultima veniva integralmente richiamata nel testo della delibera 645/2005. Aggiungeva che la strumentalizzazione illecita delle funzioni di amministratore per finalità elettorali, accertata con la statuizione di condanna, era altamente lesiva dell'immagine della P.A. di appartenenza (Comune di Catania). Inoltre, precisava che la quantificazione del danno all'immagine, per costante giurisprudenza, doveva essere ancorata ad indicatori di lesività, che, nella fattispecie potevano rinvenirsi :

- nella gravità, in astratto, della fattispecie accertata in sede penale (il delitto di abuso di ufficio è un reato espressivo di infedeltà e/o incompetenza del pubblico ufficiale);

- nella gravità, in concreto, della condotta accertata desumibile dalla sua non episodicità, dalla commissione plurisoggettiva e dalla strumentalità della condotta illecita ad interferire sulla competizione elettorale;

- nella qualifica di amministratori apicali, rivestita dai componenti della Giunta, illecitamente e insidiosamente strumentalizzata dai medesimi per tornaconto elettorale;

- nel clamor fori insito nel regime di pubblicità del dibattimento penale protrattosi per varie udienze e nella diffusione mediatica della condotta illecita, anche a livello nazionale, essendo stata la vicenda, non solo ripresa nelle varie fasi del giudizio penale dagli organi di stampa ma anche oggetto di una specifica puntata di

"Report", programma di RAI 3 nazionale, con conseguente effetto moltiplicatore della sua lesività sul bene protetto (l'immagine ed il prestigio della P.A.).

Con memoria del 07-11-2013, l'avv. Antonino Ciavola, costituitosi in giudizio in difesa del convenuto D'Antoni Orazio, faceva presente che la **legge n. 97 del 2001**, richiamata dall'art. 17, comma 30 ter del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella **legge 3 agosto 2009, n. 102**, consentiva al Procuratore della Corte dei conti di agire per danno all'immagine dell'amministrazione solo nei confronti dei dipendenti pubblici. La disposizione, come interpretata dalla Corte costituzionale, non consentiva, infatti, una interpretazione estensiva intesa ad estendere la risarcibilità del danno all'immagine anche a comportamenti posti in essere da amministratori.

Inoltre, nel merito, affermava che, nella fattispecie, vi sarebbe stato un errore di valutazione del giudice penale poichè, in un sistema elettorale a preferenza unica, sarebbe stato impossibile deviare la volontà del corpo elettorale, in favore di sette persone, ma l'unico che avrebbe potuto ricevere un concreto vantaggio era solo il candidato alla carica di sindaco. Ciò sarebbe stato confermato dai risultati delle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2005 a seguito delle quali non tutti gli ex assessori, candidatisi al consiglio comunale, ricevettero un plebiscito di voti e non tutti furono eletti. Pertanto, dalle delibere oggetto di giudizio penale, non sarebbe derivato, in favore dei suoi assistiti, alcun vantaggio nè diretto nè indiretto. Ciò è rilevante, ai fini della decisione, tenuto conto che, nella fattispecie, l'azionato danno all'immagine andava quantificato secondo i criteri indicati nell'art. 1-sexies della **legge 14 gennaio 1994 n. 20**, introdotto dall'art. 1, comma 62, **legge n. 190 del 2012**, e cioè, in misura " pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente". In conseguenza, non sussistendo, per quanto detto, nella fattispecie, il requisito dell'utilità conseguita, richiesto dal citato art. 1-sexies, tale danno deve ritenersi inesistente. Aggiungeva, inoltre, che, in ogni caso, l'omesso riferimento del P.M. all'utilità percepita, nell'atto di citazione, comportava la nullità della stessa per indeterminatezza della domanda.

Ancora, nel merito, la difesa affermava che :

- il suo assistito, in quanto medico, non aveva le competenze giuridiche e fiscali per rendersi conto della gravità ed erroneità delle citate delibere n. 644 e n. 645, in quanto le stesse erano corredate dal parere favorevole dei tecnici;

- la condotta illecita penalmente accertata aveva avuto una notevole diffusione mediatica mentre l'eliminazione della voce di danno patrimoniale (per avvenuta restituzione da parte dei dipendenti comunali di tutte le somme indebitamente loro erogate, inclusi gli interessi) non aveva avuto alcun rilievo in quanto stampa e televisione non avevano dato alcun risalto alla stessa.

Infine, la difesa contestava il criterio per la quantificazione del danno all'immagine utilizzato dal P.M. precisando che detto danno non poteva quantificarsi in € 50.000 per ciascun componente della giunta, ma andava riferito al soggetto leso (l'Ente) ed indicato in una somma complessiva che poi avrebbe dovuto essere divisa per il numero dei responsabili.

Per tali ragioni, il difensore, in conclusione, chiedeva :

- la declaratoria di nullità della citazione introduttiva ovvero il rigetto della domanda attorea;
- in subordine, ricorrendone i presupposti, la determinazione di una somma largamente inferiore rispetto a quella richiesta.

Con memoria del 07-11-2013, l'avv. Paola La Carrubba, costituitosi in giudizio in difesa del convenuto Ignazio De Mauro, faceva presente che, nell'atto di citazione, il P.M. non aveva indicato alcuna prova o principio di prova della dedotta responsabilità amministrativa del suo assistito, del requisito soggettivo del dolo e dell'an e del quantum del danno all'immagine, limitandosi - da un lato - ad avallare la correttezza in punto di fatto delle due sentenze penali di merito e - dall'altro - ad allegare la registrazione di una puntata della trasmissione Report - RAI 3 sulla città di Catania.

Inoltre, richiamava i principi affermati dalla sentenza di questa Corte n. 979 del 23-03-2013, confermata dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello con sentenza n. 22 del 21-03-2013, sulla base dei quali era stata rigettata la domanda del procuratore in un'analogo fattispecie di azione risarcitoria per danno all'immagine conseguente al reato di abuso d'ufficio.

Ancora, il difensore faceva presente che il suo rappresentato non aveva mai partecipato alla fase di studio delle problematiche relative alla "sospensione dei contributi previdenziali" e non era mai stato presente a nessuna delle tantissime riunioni propedeutiche all'approvazione delle citate delibere; aggiungeva, inoltre che, oltre al Sindaco di Catania ed ai dirigenti dei settori competenti, solo due assessori (quello al personale e quello al bilancio) potevano conoscere in modo approfondito la vicenda ed essere consapevoli che l'approvazione delle delibere avrebbe potuto arrecare un danno al Comune di Catania.

Il difensore, quindi, precisava che, solo nella seduta del 10 maggio 2005, il Sindaco di Catania aveva relazionato, per la prima volta, alla Giunta Municipale sulle soluzioni urgenti da adottare in relazione ai "Fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna", al fine di "riparare il danno" procurato ai dipendenti comunali dalla condotta tenuta dagli Uffici del Personale e della Ragioneria, i quali avevano continuato ad operare le trattenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti ed a versare gli importi trattenuti all'INPDAP, nonostante la sospensione, prevista dall'art. 51 e DL 245/2002, riguardasse anche il Comune di Catania. Faceva presente, inoltre, che, nella delibera di G.M. del 12 maggio 2005, ove era previsto un impegno di spesa di € 3.059.677,87, letteralmente era precisato che occorreva : "Anticipare, al fine di evitare maggiore danno all'Ente che deriverebbe dall'esito delle controversie instaurate dai dipendenti anche nei confronti del Comune di Catania, sostituto d'imposta, in nome e per conto dell'INPDAP, le somme dovute dallo stesso istituto, di cui alla deliberazione n. 644/05, facendole gravare al capitolo 7700/13 in correlazione con il cap. 1005/13 dell'Entrata".

Pertanto, secondo il difensore, lo stato psicologico del suo assistito, al momento della approvazione delle predette delibere era quello di un assessore in buona fede, cosciente e consapevole della necessità di riparare - senza ulteriore ritardo - al grave errore commesso dagli uffici del Personale e della Ragioneria e, conseguentemente, di evitare ulteriori e più gravi danni, sia economici che di perdita di immagine, che sembrava potessero derivare al Comune dalla non approvazione delle delibere in questione.

Il difensore, quindi, richiamava alcune decisioni dei Giudici Amministrativi (ed in particolare le sentenze n. 97/2006 e n. 1229/2007 del TAR CT, confermate dal CGA con sentenze n. 257/2007 e n. 1050/2008) che avrebbero sostanzialmente confermato la correttezza dell'operato della Giunta. Concludeva, quindi, affermando che, nella fattispecie, nessun danno all'immagine poteva ritenersi sussistente per il Comune di Catania e che, in ogni caso, il P.M. non aveva provato, in alcun modo, la sussistenza del danno in questione. Inoltre, con riferimento al c.d. clamor fori, evidenziava che:

- non poteva ritenersi tale lo svolgimento delle udienze penali in dibattimento trattandosi di circostanza esistente in tutti i processi dibattimentali e che non dimostrava per nulla la divulgazione delle notizie;

- del tutto inconferente appariva la allegazione di una puntata del programma di RAI 3 (Report) dedicata a Catania in quanto la stessa era dedicata ai numerosi scandali delle varie gestioni succedutesi negli anni, fra i quali la notizia della questione "cenere" era estremamente marginale rispetto alla gravità delle altre notizie riportate dai giornalisti; infatti il programma dedicava alla questione "cenere" appena 4 battute su ben 30 pagine di "sbobinatura" delle interviste realizzate; in ogni caso, non andava trascurata la circostanza che la trasmissione in questione era andata in onda in tarda serata (alle ore 23) e con un bassissimo share di ascolto; altrettanto significativo era il fatto che, come è notorio, si trattava di trasmissione schierata politicamente, nel corso della quale i giornalisti si erano guardati dal riferire le innumerevoli iniziative poste in essere dalla prima Giunta Scapagnini in favore della città.

In conclusione, la difesa chiedeva il proscioglimento del suo assistito e, in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile, che lo stesso fosse quantificato in un importo sostanzialmente simbolico.

Infine, chiedeva, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale sul seguente articolato:

a) vero è che l'adozione delle delibere del GM n. 644 e n. 645 non fu mai oggetto di discussione tra l'avv. De Mauro e i più stretti collaboratori amministrativi presso il Comune di Catania, alcuni dei quali sono stati interessati al beneficio nel rimborso;

b) vero è che lo stesso argomento "cenere" non fu mai considerato dall'avv. Ignazio De Mauro ai fini della propaganda elettorale, la quale, invece, venne basata su altre diverse tematiche aventi ad oggetto l'attività amministrativa posta in essere dall'assessore De Mauro in costanza di mandato.

A tal fine, la difesa indicava quali testimoni: Rita Brischetto, Giovanni Oberdan, Pino Spina, Alfio Pagliaresi, Domenico Consoli, dipendenti presso il Comune di Catania; Giovanna Cuscunà, Luisa Raimondi, Barbara Rigoni, Maria Russo, incaricati dell'ufficio "City Lab" dello stesso Ente; Grazia Corbello, Rosalba Gentile, Pietro D'Allura, assegnati all'ufficio "Affido"; Claudio Saita, Giuseppe Avellino, Maria Grazia Trifiletti, impegnati nell'ufficio "Promozione Sociale"; Giuseppe Scibilia e Tullio Mazzarino, impegnati nell'ufficio "Casa"; Patrizia Condorelli, Mario Monica, Luigi Epaminonda, Orazio Santonocito dell'ufficio "OO.PP. e Manutenzione"; Gabriella Aiello, Filippo Paone, Pina Maggio, impegnati nell'attività di segreteria politica dell'avv. De Mauro.

Con memoria del 07-11-2013, l'avv. Gianfranco Barbagallo, costituitosi in giudizio in difesa del convenuto Filippo Grasso, preliminarmente, chiedeva integrazione del contraddittorio nei confronti del rag. Castorina, del dott. Reale e del dott. Giacalone (rispettivamente Ragioniere Generale, Direttore del personale e Segretario Generale del Comune di Catania) i quali avevano apposto il parere di regolarità contabile e di regolarità tecnica sulle delibere oggetto del presente giudizio. Eccepiva, quindi, la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, per contraddittoria individuazione della fattispecie causativa del danno, per carente esposizione dei motivi di diritto e per mancata definizione e diversificazione della responsabilità dei convenuti. Faceva, altresì, presente che il suo assistito aveva partecipato alla seduta della Giunta Municipale di Catania nella quale era stato adottato l'atto deliberativo n. 645 del 12.05.2005 mentre era stato assente nella seduta nella quale era stata adottata la delibera n.644 del 10.05.2005. Rappresentava, ancora, che, contrariamente a quanto affermato dalla Procura, le due delibere erano provvedimenti distinti ed autonomi non solo formalmente ma anche sostanzialmente e che esse non costituivano un atto unico in quanto la deliberazione n. 645 del 12.05.2005 era un atto di esecuzione della precedente delibera n. 644 del 10.05.2005, la quale, invece, esauriva in sé, integralmente, la volontà dell'amministrazione di "corrispondere al personale dipendente il risarcimento del danno subito per la mancata rateizzazione in undici anni dei contributi pagati nel periodo oggetto di sospensione, ammontante a complessivi € 3.059,677,87". Pertanto gli effetti giuridici dell'azione amministrativa della Giunta Municipale di Catania andavano correttamente ricondotti, in via esclusiva, alla prima deliberazione, vale a dire la n. 644 del 10.05.2005. Aggiungeva, inoltre, che, nella fattispecie, la condotta del suo difeso non era stata caratterizzata da colpa grave e, in ogni caso, era stata improntata al principio del legittimo affidamento. Al riguardo, rappresentava che, dall'esame della normativa all'epoca vigente, poteva ritenersi ragionevolmente che anche il Comune di Catania rientrasse a pieno titolo tra i beneficiari della "sospensione dei contributi previdenziali", tenuto conto, altresì, degli ingenti danni riportati dai residenti e dagli operatori commerciali del territorio comunale a causa dei citati fenomeni eruttivi. Precisava, inoltre, che la delibera n. 644 recava il parere di regolarità tecnica favorevole, reso ai sensi della L.R. 30/2000, mentre la delibera n. 645 del 12.05.2005 era munita, altresì, dei pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/91.

Il difensore affermava, ancora che, nella fattispecie, il danno all'immagine non era stato provato dal PM né nell'an né nel quantum, e che, avendo l'attore rinunciato a richiedere il risarcimento per il danno patrimoniale, detto danno all'immagine avrebbe dovuto essere quantificato in base al parametro indicato nell'art. 1 sexies della [legge 6.11.2012 n.190](#), cioè in misura pari al doppio dell'utilità conseguita che, nella fattispecie, era inesistente.

Aggiungeva, inoltre, che, parimenti non provata, era l'asserita diffusione mediatica della condotta illecita anche a livello nazionale in quanto la puntata televisiva di Report era incentrata sul conferimento da parte del Governo Nazionale di 140 milioni di euro, in favore del Comune di Catania, al fine di risanare il deficit di bilancio dell'ente, ed approfondiva tematiche differenti (presunte infiltrazioni mafiose nell'apparato organizzativo della festa per la patrona della città; la questione delle occupazioni abusive nell'ambito delle case popolari, etc)

mentre, delle delibere comunali oggetto del presente giudizio, faceva solo menzione per brevissimi secondi. Infatti, il servizio televisivo era andato in onda il 15.03.2009, ben quattro anni dopo l'adozione delle delibere nn. 644 e 645 del 2005, a conferma del fatto che non sussisteva alcun collegamento tra i detti provvedimenti ed i fatti di cui si si era occupata la citata trasmissione televisiva.

In conclusione, la difesa chiedeva:

- in via preliminare, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ragioniere generale, del direttore del Personale e del Segretario generale del Comune di Catania;
- sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di citazione della Procura Regionale per le ragioni esposte nella memoria di costituzione;
- in subordine, nel merito, di dichiarare infondata la domanda della Procura per mancanza di prova dell'esistenza del danno azionato;
- in via ancor più gradata, di dichiarare non sussistente la responsabilità nella condotta ascritta al convenuto non essendo stata la stessa improntata a colpa grave;
- in via di estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni e domande principali, l'ampia applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Con memoria del 07-11-2013, l'avv. Alfio D'Urso, costituitosi in giudizio in difesa del convenuto Fabio Fatuzzo, rappresentava che il suo assistito aveva partecipato all'approvazione della delibera di Giunta n. 644 del 10.05.2005 (da ritenersi un atto di mero indirizzo politico in quanto priva di copertura finanziaria) e non all'adozione della delibera n. 645 del 12.05.2005. Tale circostanza, ad avviso della difesa, evidenziava in modo chiaro la mancanza di dolo o colpa grave.

Il difensore escludeva la sussistenza di un danno all'immagine del Comune di Catania atteso che nessun clamor fori aveva avuto la vicenda non potendosi ritenere tale lo svolgimento delle udienze penali in dibattimento. Inoltre, affermava che mancava, nella fattispecie, la prova sia dell'entità che del quantum della pretesa lesione all'immagine del Comune di Catania. In ogni caso, aggiungeva che occorreva distinguere la posizione del Prof. Fatuzzo da quella degli altri componenti della Giunta tenuto conto della tenuità della pena, allo stesso inflitta, nel processo penale e della circostanza che nessuna particolare pubblicità aveva accompagnato le udienze penali. Al riguardo, rappresentava che gli articoli di giornale eventualmente pubblicati sull'argomento facevano risaltare, invece, l'estraneità del Prof. Fatuzzo rispetto alla vicenda in esame (a conferma di ciò allegava un articolo del giornale "La Sicilia" del 18.07.2005) ed, in ogni caso, era mancata da parte della collettività la consapevolezza della illiceità penale dei comportamenti posti in essere dal suo assistito e dai quali, secondo il P.M., sarebbe derivato il danno all'immagine.

Infine, il difensore affermava che la quantificazione del danno all'immagine in misura pari ad €. 50.000 00, per ciascun componente della Giunta, appariva iniqua per il minore coinvolgimento nella vicenda in esame del Prof. Fatuzzo e degli altri membri della Giunta (considerato, nel processo penale era stata avanzata ed

accolta la richiesta di risarcimento danni di parte civile nei soli confronti del Sindaco) e poichè, se discredito dell'immagine del Comune di Catania vi era stato, esso era sicuramente da attribuire solo ed esclusivamente al Sindaco che aveva emesso il Provvedimento Sindacale prot. n. 90881 del 13 maggio 2005 con cui aveva fatto ricorso all'anticipazione bancaria.

Per tali ragioni il difensore concludeva chiedendo il proscioglimento del suo assistito e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Con memoria del 07-11-2013, l'avv. Francesco Caruso, costituitosi in giudizio in difesa del convenuto Nicotra Antonio, eccepiva preliminarmente la prescrizione in quanto:

- il dies a quo della prescrizione, nella fattispecie, doveva iniziare a decorrere dalla data di approvazione delle due delibere del 12.5.2005 e pertanto il diritto al risarcimento si era prescritto in data 12.5.2010.

- l'atto di costituzione in mora, spedito dal Comune di Catania il 16.4.2009 (24 giorni prima della scadenza del quinquennio), non era mai stato notificato regolarmente al suo assistito dato che era stato erroneamente spedito con raccomandata a.r. n. 12848586730-9 a "Dott. Nicotra Antonino in Via Luciano Pavarotti n. 106 piano 2° Catania" mentre, in quella data, quest'ultimo era residente in via Pacinotti n. 3/D ove aveva risieduto dal 14.4.2009 sino al 8.1.2010, come proverebbe il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Catania il 26.3.2013 (allegato alla memoria di costituzione);

- l'invito a dedurre del 22.2.2013 era stato notificato al signor Nicotra solo in data 15.3.2013 ed era privo dei requisiti minimi per interrompere i termini prescrizionali in quanto mancava, in esso, una esplicita richiesta di risarcimento del danno.

Nel merito, il difensore affermava che, tenuto conto dell'art.1 sexies della [Legge 20/1994](#), la domanda risarcitoria, nei confronti del suo assistito, era infondata non avendo lo stesso ottenuto alcun vantaggio dalle delibere predette. In conseguenza, la Procura contabile, avrebbe dovuto descrivere l'iter logico giuridico seguito per la quantificazione del danno e l'omesso riferimento, nell'atto introduttivo del giudizio, al criterio dell'utilità percepita, ai sensi della norma da ultimo citata, comportava la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda.

Pe tali ragioni la difesa ha chiedeva il proscioglimento.

Con memoria depositata all'udienza pubblica, l'avv. Antonino Ciavola si costituiva in giudizio in difesa del convenuto Strano Antonino e ribadiva, in favore di quest'ultimo, le stesse argomentazioni difensive già proposte nella memoria di costituzione depositata in favore del convenuto D'Antoni Orazio. Aggiungeva, inoltre, che il convenuto Strano, all'epoca dei fatti, era deputato alla Camera e pertanto lo stesso non poteva ricevere, neppure sotto il profilo elettorale, alcuna utilità dall'approvazione delle delibere oggetto del presente giudizio, anche perché, successivamente, era stato eletto al Senato. Per tali ragion, in conclusione, chiedeva la declaratoria di nullità della citazione, il rigetto della domanda nel merito e, in subordine, la determinazione di una somma largamente inferiore rispetto a quella richiesta.

Il P.M. nella requisitoria confermava integralmente la richiesta di condanna e depositava una stampa, tratta da Internet, dalla quale risultava che lo share di ascolto, per la predetta puntata di "Report" era stato del 14,28%. I difensori dei convenuti insistevano nelle difese e nelle eccezioni rispettivamente proposte negli atti scritti.

DIRITTO

Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di nullità della citazione proposte dai difensori di alcuni convenuti.

In particolare, l'avv. Gianfranco Barbagallo, in difesa del convenuto Grasso Filippo, ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, per contraddittoria individuazione della fattispecie causativa del danno, per carente della esposizione dei motivi di diritto e per mancata definizione e diversificazione della responsabilità dei convenuti.

Sul punto si osserva che l'eccezione appare priva di fondamento in quanto dall'atto di citazione si evincono chiaramente sia la causa petendi che i presupposti di fatto ed i motivi di diritto posti a sostegno della domanda; inoltre, il P.M. non ha ritenuto, nella prospettazione accusatoria, di diversificare la responsabilità dei convenuti (ritenendo che gli stessi, con la loro condotta, avessero egualmente contribuito, sotto il profilo causale, al danno erariale loro contestato) e ciò non può essere considerato causa di nullità.

Altra eccezione di nullità della citazione (in quanto nella stessa, ai fini della quantificazione del danno all'immagine, non si fa riferimento al parametro dell'utilità illecitamente percepita previsto dall'art. 1, comma 1-sexies della [legge n. 20 del 1994](#)) è stata prospettata sia dall'avv. Antonino Ciavola, in difesa del convenuto D'Antoni Orazio, che dall'avv. Alfio D'Urso, in difesa del convenuto Fatuzzo Fabio.

Sul punto si osserva che, nella fattispecie, non risultando in atti somme di denaro o valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite dagli odierni convenuti, non può farsi riferimento alla presunzione prevista dall'art. 1, comma 1-sexies (comma inserito dall'[art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012](#)) della [legge n. 20 del 1994](#) - secondo cui "nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente". Infatti, la nuova disposizione prevede una presunzione semplice che può essere superata dalla prova di un danno maggiore in relazione alle particolarità della fattispecie concreta. E, comunque, per il principio di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in mancanza di un'espressa deroga a tale principio, la nuova disposizione si applica solo ai danni o fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della [legge n. 190/2012](#) (cfr., sul punto, Sezione Appello Sicilia n. 132/2013). Ne deriva che anche tale eccezione deve essere respinta.

Occorre adesso esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione formulata dall'avv. Antonino Ciavola che rappresenta i convenuti D'Antoni Orazio ed Antonino Strano.

Il difensore sostiene che l'articolo 17 del D.L. 01.07.09 n. 78 ha modificato i termini dell'azione di risarcimento per danno all'immagine della P.A. limitandone l'azionabilità alla sola ipotesi in cui tale danno sia stato commesso da un dipendente dell'amministrazione, ed escludend, quindi, volutamente, ogni riferimento a soggetti di nomina politica. Tale conclusione scaturirebbe dal combinato disposto :

dell'art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, come modificato dalla L. n. 141/2009, in cui è stabilito che: "Le Procure della Corte dei Conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine della P.A. nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della L. 27.3.2001, n.97"; dell'art. 7 della L. n.97/2001, il quale statuisce, a sua volta, che: "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la P.A. previsti nel capo I° del titolo II° del libro II° del codice penale è comunicata al competente Procuratore Regionale della Corte dei Conti, affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale". Sul punto, osserva il Collegio che la Corte Costituzionale ha recentemente preso in esame la questione in alcune ordinanze emesse da Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, nelle quali erano stati avanzati dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel predetto art. 17, comma 30-ter., per contrasto con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, secondo i Giudici "a quibus":

il richiamo ivi formulato all'art. 7 della L. n.97/2001, in cui vengono espressamente menzionati i "dipendenti" delle Pubbliche Amministrazioni e non anche gli "amministratori", poteva essere inteso nel senso che il legislatore con l'art. 17, comma 30-ter, avesse voluto escludere la perseguibilità degli amministratori di nomina politica per il danno da essi cagionato, mediante comportamenti penalmente sanzionati, all'immagine ed al prestigio dell'Ente d'appartenenza; ciò avrebbe comportato un'ingiustificata disparità di trattamento, dal punto di vista soggettivo, tra i "dipendenti" e gli "amministratori" pubblici, potendo soltanto gli appartenenti alla prima categoria essere chiamati a rispondere innanzi alla Corte dei Conti del danno da essi inferto all'immagine della P.A.. Con sentenza n. 355/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale così prospettate, evidenziando che i Giudici "a quibus", nelle ordinanze di rimessione, non s'erano posti il problema di quale fosse il tipo di responsabilità gravante sugli amministratori pubblici in ipotesi di danno arrecato all'immagine della P.A. e, quindi, non s'erano curati di "esplorare la percorribilità di soluzioni interpretative costituzionalmente orientate", idonee a dirimere i dubbi da essi manifestati.

Ciò premesso, analizzando (in adesione al monito formulato dalla Corte Costituzionale) la normativa in questione alla luce del principio di "uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge...senza distinzione di condizioni personali e sociali" (sancito dall'art. 3 della Costituzione) e tenendo conto dei criteri generali vigenti in materia di responsabilità amministrativa, l'eccezione sollevata dalla difesa dei convenuti D'Antoni Orazio ed Antonino Strano appare priva di giuridico fondamento.

In primo luogo, si osserva che lo stesso tenore letterale dell'art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, come modificato dalla L. n. 141/2009 (in cui è stabilito che: "Le Procure della Corte dei Conti esercitano l'azione

per il risarcimento del danno all'immagine della P.A. nei soli casi e nei modi previsti dall'[art. 7 della L. 27.3.2001, n.97](#)"), induce a ritenere che il legislatore abbia inteso delimitare esclusivamente l'ambito oggettivo dell'azione di responsabilità amministrativa esperibile dal P.M. contabile in relazione a tale specifica materia.

In particolare, per effetto dell'espresso riferimento ai "casi" previsti dall'[art. 7 della L. n. 97/2001](#), deve dedursi che l'azione per il risarcimento del danno all'immagine della P.A. possa attualmente essere esercitata soltanto quando sia stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna per uno o più delitti contro la P.A., menzionati nel capo I° del titolo II° del libro II° del codice penale, rimanendo, quindi, escluse altre tipologie di reato (tale delimitazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n.355/2010 della Corte Costituzionale).

Nessuna specifica limitazione emerge, invece, dall'[art. 17, comma 30-ter](#), per quanto riguarda la platea dei soggetti nei confronti dei quali possa essere legittimamente esperita l'azione di responsabilità per i danni inferti all'immagine della P.A. a seguito della commissione dei predetti reati.

D'altro canto, alla luce del principio costituzionale di uguaglianza, sarebbe priva di qualsiasi razionale giustificazione un'interpretazione dell'[art. 17, comma 30-ter](#), la quale conducesse ad affermare che, a fronte della commissione di uno dei gravi delitti contro la P.A. previsti nel capo I° del titolo II° del libro II° del codice penale, l'amministratore di un Ente Pubblico (ad esso legato da un rapporto di servizio, comportante la necessità d'adempiere ad obblighi aventi caratteri tipici sostanzialmente analoghi a quelli gravanti sul "dipendente pubblico") non possa essere chiamato (a differenza di quest'ultimo) a risarcire il danno illecitamente cagionato all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione d'appartenenza, soltanto perché si tratterebbe di un "soggetto di nomina politica".

Tale eccezione è, inoltre, infondata anche considerando che, nel nostro ordinamento, nessuna distinzione è mai stata effettuata tra la disciplina giuridica della responsabilità degli amministratori e quella dei dipendenti pubblici che invece ha sempre avuto una regolamentazione unitaria.

Ad esempio, la [legge n. 20 del 1994](#) tratta in maniera unitaria la responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, come dimostra la semplice lettura di alcune norme in esso contenute (vedi [art. 1, comma 1 bis](#), secondo cui : "Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità"; vedi, inoltre, l'[art. 1, comma 1 bis](#) stabilisce che : " La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge")

Ancora, come espressamente sancito in materia di responsabilità amministrativa dall'[art. 93 del D.L.vo 18.8.2000, n.267](#), recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (e, prima ancora, dall'[art. 58 della L. n.142/1990](#), recepita in Sicilia con la L.R. n.48/1991): "Per gli amministratori e per il

personale degli Enti Locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”.

Tutto quanto sopra esposto conferma “ad abundantiam” la tesi secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno erariale (ivi compreso quello arrecato all’immagine ed al prestigio della P.A.), non può ipotizzarsi alcuna differenziazione di regime giuridico fra la categoria degli “amministratori” e quella dei “dipendenti” pubblici, entrambe sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In conseguenza, l’art. 17 del D.L. 01.07.09 n. 78 non può essere interpretato, nel senso voluto dal difensore, ma la limitazione ivi prevista (“...nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97...”) è evidentemente riferita alla possibilità di agire per il risarcimento del danno all’immagine solo nei confronti di soggetti già condannati in via definitiva per i reati indicati nella stessa norma senza operare alcuna distinzione tra amministratori e dipendenti.

Ciò premesso, si osserva come non possa essere accolta la richiesta di prova testimoniale formulata dall’avv. Paola La Carruba, in difesa del convenuto De Mauro Ignazio, in quanto i fatti oggetto del presente giudizio, sui quali si fonda la domanda attorea, sono stati accertati con sentenza di condanna pronunciata a seguito di dibattimento e passata in giudicato che, per effetto degli artt. 651 e 654 c.p.p., fa stato nel presente giudizio, pertanto, non potendo tali fatti essere più rimessi in discussione, in questa sede, nessuna rilevanza potrebbe avere la richiesta prova testimoniale.

Si osserva, inoltre, come non possa, neppure, essere accolta la richiesta di integrazione del contraddittorio (nei confronti del rag. Castorina, del dott. Reale e del dott. Giacalone), formulata dall’avv. Gianfranco Barbagallo, in difesa del convenuto Grasso Filippo, in quanto i predetti funzionari sono stati assolti nel predetto processo penale e quindi, nei loro confronti, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, non può esercitarsi l’azione per il risarcimento del danno all’immagine (che presuppone l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato).

Esaminate le questioni preliminari, occorre prendere in considerazione l’eccezione di prescrizione formulata dall’avv. Francesco Caruso, costituitosi in giudizio in difesa del convenuto Nicotra Antonio.

Al riguardo, si osserva che l’art. 17, comma 30 ter., del decreto-Iegge I° luglio 2009 n.78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, ha condizionato la procedibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine al passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale. Inoltre, l’art. 2935 del c.c. stabilisce che : “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Ne deriva che, prima che la sentenza penale di condanna sia divenuta definitiva, il P.M. non può, a pena di inammissibilità, esercitare l’azione risarcitoria per il danno all’immagine. Ciò premesso si osserva che, nella fattispecie, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere dal 09-01-2013 (data di deposito della sentenza della Corte di cassazione che ha definito il predetto processo penale) ed il PM ha depositato l’atto di citazione in data 29-05-2013, pertanto, nessun termine prescrizionale è decorso.

Nel merito, ritiene il Collegio che sussistano tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità dei convenuti.

Infatti, è stato accertato con sentenza passata in giudicato, che costoro, per finalità elettorali, in prossimità delle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2005, disponevano, a mezzo delle citate delibere nn. 644 e 645, in favore dei dipendenti del Comune di Catania, il rimborso indebito degli interessi sui contributi previdenziali già versati, la cui restituzione, a carico dell'INPDAP, si riteneva dovuta (in applicazione del regime di calamità naturale riconosciuto ad alcuni comuni etnei, a seguito di peculiari fenomeni vulcanici verificatisi nella provincia di Catania nei mesi di luglio 2001 e ottobre 2002). Inoltre, il definitivo accertamento della responsabilità penale, con sentenza di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, per effetto degli artt. 651 e 654 c.p.p., fa stato nei giudizi amministrativi per il risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso (in questo senso: Corte dei Conti, sez. I, 02/10/2002, n.335/A e 01/07/2002, n.211/A).

Ciò premesso si osserva che, in esito ad un percorso interpretativo della giurisprudenza civile, supportato dagli orientamenti della Corte costituzionale in materia di danno biologico, è possibile affermare la risarcibilità, al di là dei limiti posti dall'art. 2059 c.c., delle lesioni di momenti «areddituali», non inerenti alla salute individuale o collettiva, ma parimenti dotati di «copertura costituzionale».

Nel concetto consequenziale di «danno esistenziale», definito come pregiudizio areddituale, non patrimoniale, tendenzialmente omnicomprensivo (in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento) si colloca il danno all'immagine, che per le pubbliche amministrazioni consiste nella lesione del diritto alla propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità in sé considerate (Corte dei Conti, SS.RR. 23/04/2003, n.10/QM).

I parametri per la quantificazione del danno all'immagine possono essere diversi da quelli desumibili dalle spese sostenute o da sostenere (o dalla perdita presunta di entrate), purché fungano da indice significativo del danno all'immagine e la loro individuazione rientra nella discrezionalità della giurisprudenza di merito; la parte attrice ha comunque l'onere di allegare tutti i parametri ed indizi e presunzioni utili per la quantificazione del danno, fermo restando il potere-dovere del giudice di procedere a liquidazione in via equitativa (ex art. 1226 e 2056 c.c.) qualora sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per l'interessato provare il danno nel suo preciso ammontare (e quindi perfino nell'ipotesi di mancanza totale di prova del preciso ammontare del danno) (Corte dei Conti, SS.RR. 23/04/2003, n.10/QM).

Orbene, se il danno all'immagine di una pubblica amministrazione, inteso come lesione dell'interesse della persona giuridica pubblica alla sua identità, credibilità e reputazione, giuridicamente tutelato e conformato in forza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 cost., è giuridicamente configurabile come danno c.d. esistenziale (ex art. 2043 c.c.) e non come danno morale (ex art. 2059 c.c.) - avendo natura di danno esistenziale - esso costituisce un danno non patrimoniale e quindi un c.d. danno-evento, inteso come lesione di situazioni soggettive che comporta perdita di beni protetti, anche non patrimoniali, di rilievo costituzionale (a

prescindere da ulteriori effetti patrimoniali dell'illecito, che integrano il c.d. danno-conseguenza e sono presupposto del danno patrimoniale riflesso, non del danno all'immagine) (Corte dei Conti, 23/04/2003, n.10/QM).

La quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione, come per ogni danno esistenziale, va effettuata sulla base di parametri oggettivi, in particolare con riferimento: - da un lato, all'allegazione di conseguenze negative «tipiche» dell'illecito contestato, ovvero di danni che di per sé possono presumersi causalmente riconducibili alla lesione all'immagine, secondo il criterio dell'«id quod plerumque accidit», come le spese necessarie per il ripristino del prestigio dell'amministrazione, vuoi già sostenute e quindi liquide, vuoi ancora da sostenersi e quindi illiquide, ma liquidabili equitativamente ex art. 1226 c.c., anche sulla base di prove presuntive od indiziarie; o come le perdite presunte a carico dell'amministrazione, anch'esse illiquide ma liquidabili equitativamente, le quali siano di per sé riconducibili alla lesione all'immagine secondo regolarità causale; dall'altro, all'allegazione ed alla prova in concreto di conseguenze negative «ulteriori» o «anomale» dell'illecito contestato, ovvero di danni che secondo la regolarità causale non possono presumersi connessi alla lesione all'immagine di per sé soli, senza una prova concreta del nesso causale (Corte dei Conti, SS.RR., 23/04/2003, n.10/QM).

La sussistenza del c.d. danno all'immagine, quindi, non è condizionata dalla dimostrazione dei costi sostenuti per ripristinare il prestigio dell'amministrazione, in quanto la stessa giurisprudenza civile non richiede affatto che il soggetto che ha subito danno al proprio prestigio debba necessariamente adottare le misure necessarie al suo ripristino, affrontando personalmente e direttamente gli oneri conseguenti (Corte dei Conti, sez. I, 05/11/2002, n.381).

Nella fattispecie, la sussistenza del danno all'immagine nei confronti del Comune di Catania deve ritenersi provata tenuto conto:

- della gravità, in astratto, della condotta accertata in sede penale in quanto il delitto di abuso di ufficio è un reato sintomatico di infedeltà e/o di incompetenza del pubblico ufficiale;
- della gravità, in concreto, di tale condotta finalizzata ad interferire sulla competizione elettorale;
- della qualità di amministratori apicali, rivestita dai componenti della Giunta; sul punto si osserva come, secondo alcune prospettazioni difensive, la presenza dei pareri favorevoli di regolarità tecnica ed amministrativa avrebbe esentato i componenti della Giunta, anche tenuto conto che alcuni di loro non avevano una specifica competenza tecnico-giuridica, da ogni responsabilità. Al riguardo si ritiene, invece, che la ricorrenza dell'elemento soggettivo non può essere esclusa dal non possedere adeguate cognizioni tecnico-giuridiche giacché chi assume, per propria iniziativa, un munus pubblico ha anche l'onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, altrimenti vi sarebbe una condizione soggettiva preconstituita che legittimerebbe l'adozione di atti illegittimi, forieri di illeciti erariali, senza alcuna conseguenza per l'autore.

Inoltre, le gravi condotte integranti gli estremi dell'illecito penale, poste in essere dai suddetti convenuti, hanno avuta ampia eco nell'ambito della comunità mediante la diffusione mediatica della condotta illecita,

anche a livello nazionale, essendo stata la vicenda, non solo ripresa nelle varie fasi del giudizio penale dagli organi di stampa, ma anche oggetto di una specifica puntata di "Report", programma di RAI 3 nazionale con conseguente effetto moltiplicatore della sua lesività sul bene protetto (l'immagine ed il prestigio della P.A.). Sul punto si osserva che il P.M., in udienza, ha depositato una stampa, tratta da Internet, dalla quale risulta che lo share di ascolto, per la predetta puntata di "Report" è stato del 14,28% con ciò comprovando l'ampia diffusione della notizia a livello nazionale. Non appare, inoltre, condivisibile l'osservazione formulata da alcuni convenuti ed intesa a sminuire l'efficacia mediatica della predetta puntata di "Report" (è stato affermato che la puntata in questione era dedicata ai numerosi scandali delle varie gestioni succedutesi negli anni, nel Comune di Catania, fra i quali la notizia della questione "cenere" era estremamente marginale rispetto alla gravità delle altre notizie riportate dai giornalisti; infatti il programma dedicava a detta questione appena 4 battute su ben 30 pagine di "sbobinatura" delle interviste realizzate) in quanto proprio la trattazione, nella stessa puntata, della vicenda oggetto del presente giudizio unitamente ad altri gravi scandali gestionali ha certamente amplificato il disvalore della stessa percepibile dalla cittadinanza. Ciò ha certamente minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, con effetti distorsivi sull'organizzazione amministrativa e conseguenti costi aggiuntivi da quantificare in via equitativa; appare, pertanto, indubbio che nel caso di specie il danno all'immagine si sia effettivamente verificato, per la natura e le modalità di attuazione dell'illecito penale per il quale sono stati condannati i convenuti e per il "clamor fori" che la vicenda ha all'epoca provocato.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, tenuto conto del fatto che, comunque, vi è stata la restituzione da parte dei dipendenti comunali di tutte le somme indebitamente loro erogate, inclusi gli interessi, e che ciò ha indubbiamente contribuito alla parziale riparazione del danno, ritiene il Collegio che lo stesso debba, nella fattispecie, essere quantificato, in via equitativa ex art. 1226 del c.c., in € 25.000,00, inclusa rivalutazione monetaria, a carico di ciascun convenuto.

In definitiva, quindi, affermata la responsabilità amministrativa dei convenuti, gli stessi deve essere condannati al pagamento della somma di € 25.000,00 ciascuno, comprensiva della rivalutazione monetaria, in favore del Comune di Catania, oltre agli interessi legali su detta somma, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, ed alle spese di giudizio, in favore dello Stato.

Resta assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara i convenuti responsabili dei fatti loro ascritti e, per l'effetto, condanna D'ANTONI Orazio, STRANO Antonino, DE MAURO Ignazio, FATUZZO Fabio, GRASSO Filippo e NICOTRA Antonino al pagamento della somma di € 25.000,00 ciascuno, in favore del Comune di Catania, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.

Condanna, altresì, i predetti convenuti, in solid, al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 724,71.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27-11-2013.

L'estensore

Il Presidente

F.to Vincenzo Lo Presti

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 febbraio 2014

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele